SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 915-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **694**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra Italia e Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi delle compagnie di navigazione aerea dei due Paesi che svolgono regolari servizi di linea per il collegamento intercontinentale, si inserisce tra le decine di analoghi accordi già stipulati dall'Italia. Essa attribuisce — secondo lo schema consueto — il potere impositivo sull'intero reddito soltanto al Paese al quale la compagnia appartiene. Poichè per il Venezuela si tratta invece di una delle prime Convenzioni in materia, la nostra controparte ha chiesto l'inserimento di un preambolo esplicativo per citare la reciprocità di interessi e l'equilibrio dei risultati economici, quali elementi che giustificano la stipulazione dell'Accordo e, in relazione all'autonomia impositiva degli enti locali venezuelani, garantire la salvaguardia di questi eventuali tributi.

L'Italia ha accolto le richieste della Repubblica venezuelana e, in riferimento alla durata delle trattative, particolarmente lunga per le questioni già citate, ha fissato al 1974 l'inizio dell'applicazione della Convenzione.

Si regolarizza così, con la ratifica sollecita che all'unanimità la Commissione affari esteri propone all'Assemblea, la situazione tributaria, particolarmente gravosa, per la nostra compagnia di bandiera nei confronti del fisco venezuelano, e nel contempo, la provvisoria sospensione del pagamento delle imposte per la VIASA in Italia.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.